

## proposta di legge n. 219

a iniziativa della Giunta regionale  
*presentata in data 23 gennaio 2008*

---

INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE SOCIALE ED EDUCATIVA  
SVOLTA DAGLI ORATORI E DA ENTI RELIGIOSI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SIMILARI

---

Signori Consiglieri,

la legge 8 novembre 2000, n. 328, affida alle Regioni il compito di costruire un sistema integrato di interventi e servizi sociali anche attraverso la valorizzazione dell'apporto dei soggetti del terzo settore.

La legge 1° agosto 2003, n. 206, inoltre, riconosce il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari.

In attuazione di tali disposizioni, la Regione intende con la presente proposta di legge riconoscere, sostenere ed agevolare il ruolo delle parrocchie e degli altri enti di culto nel perseguire la promozione, l'integrazione, lo sviluppo e la crescita armonica dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani e nel prevenire, eliminare o ridurre situazioni di bisogno e di esclusione individuale e familiare.

La proposta prevede, in particolare, la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con la

Conferenza episcopale marchigiana e con i rappresentanti regionali degli enti delle altre confessioni religiose che svolgono attività nel territorio regionale e il sostegno alla loro attività mediante la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di specifici progetti.

La proposta di legge è costituita da sette articoli.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità.

L'articolo 2 prevede la partecipazione ad organismi regionali.

L'articolo 3 riconosce il ruolo delle parrocchie e degli altri enti di culto.

L'articolo 4 prevede la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa.

L'articolo 5 disciplina la concessione dei contributi.

L'articolo 6 contiene le disposizioni finanziarie.

L'articolo 7 contiene le norme transitorie per consentire l'applicazione della legge dall'anno in corso.

Art. 1  
*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, cooperazione, partecipazione e concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell'area giovanile in conformità alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e ai sensi della legge 1° agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo), riconosce il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto, nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o similari.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dall'ente parrocchia, dagli istituti religiosi cattolici e da specifiche associazioni nazionali, nonché da soggetti appartenenti ad altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate a perseguire la promozione, l'integrazione, lo sviluppo e la crescita armonica dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani ed a prevenire, eliminare o ridurre situazioni di bisogno e di esclusione individuale e familiare.

Art. 2  
*(Partecipazione ad organismi regionali)*

1. Ai fini della elaborazione delle linee di programmazione regionale degli interventi a favore dei minori, degli adolescenti e dei giovani, la Regione riconosce il ruolo consultivo della Conferenza episcopale marchigiana, in rappresentanza delle diocesi presenti sul territorio regionale e gli altri enti di culto di cui all'articolo 1, comma 2, e favorisce la loro partecipazione nelle commissioni e negli organismi regionali che si occupano del settore, mediante rappresentanti da loro designati.

Art. 3  
*(Ruolo delle parrocchie e degli altri enti di culto)*

1. La Regione riconosce, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000, il ruolo delle parrocchie e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, quali soggetti promotori di programmi, azioni ed interventi che si realizzano negli oratori per la diffusione dello sport, la promozione di attività culturali nel tempo libero, per prevenire e contrastare l'emarginazione sociale, il disagio e la devianza in ambito minorile.

Art. 4  
(*Protocollo d'intesa*)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione sottoscrive appositi protocolli d'intesa con:

- a) la Conferenza episcopale marchigiana in rappresentanza delle diocesi presenti sul territorio marchigiano, delle parrocchie, delle organizzazioni che rappresentano gli istituti religiosi cattolici e dei singoli istituti e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti nelle Marche;
- b) i rappresentanti regionali degli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione che svolgono attività nel territorio regionale.

Art. 5  
(*Concessione dei contributi*)

1. La Regione concede contributi ai soggetti di cui all'articolo 4 che svolgono la loro attività da almeno due anni, sulla base di specifici progetti, conformi ai protocolli stipulati.

2. I progetti sono presentati entro il 31 gennaio di ogni anno e riguardano in particolare:

- a) la formazione degli operatori che agiscono nell'ambito dell'oratorio o per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative delle parrocchie e delle diocesi;
- b) lo svolgimento di ricerche e sperimentazione di attività e metodologie d'intervento, soprattutto a carattere innovativo;
- c) la realizzazione di percorsi di integrazione e di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità.

3. La concessione dei contributi previsti dalla presente legge è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) numero dei partecipanti alle attività in rapporto alla consistenza delle comunità di riferimento;
- b) partecipazione alle attività di soggetti disabili o con situazioni di forte disagio;
- c) fasce di età coinvolte;
- d) situazione di svantaggio sociale dell'ambiente nel quale sono inserite le attività;
- e) ampiezza e pluralità dell'offerta educativa.

4. La Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui al comma 3 e tenuto conto dei contenuti dei protocolli di intesa di cui all'articolo 4, stabilisce le modalità per la concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione. La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 6  
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 500.000,00. Per gli anni successivi, l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego delle somme già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2008 a carico dell'UPB 2.08.01, elenco 1, partita 3.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2008, a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce ai fini della gestione del programma operativo annuale per l'anno 2008 e seguenti.

Art. 7  
(Norma transitoria)

1. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 4, è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'anno 2008, i progetti di cui all'articolo 5, comma 2, sono presentati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.